

# Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. promossa da Rossini Investimenti S.p.A.

\* \* \*

**Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti"), avente a oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati S.p.A.**

Milano, 6 dicembre 2018 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, a seguito del perfezionamento, in data odierna, dell'acquisto da parte di Rossini Investimenti S.p.A. (l'"**Offerente**") dell'intero capitale sociale di FIMEI S.p.A. ("**FIMEI**") e, indirettamente, di complessive n. 108.308.905 azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Recordati**"), rappresentative, alla data odierna, di una partecipazione pari a 51,791% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente comunica che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte dell'Offerente stesso di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"**Offerta**") sulle azioni ordinarie di Recordati (codice ISIN IT0003828271), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, l'Offerente provvederà a trasmettere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta.

## 1. I soggetti partecipanti all'operazione

### 1.1 L'Offerente e i suoi controllanti

L'Offerente è Rossini Investimenti S.p.A., società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico 9, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P. IVA n. 10428410962. L'Offerente è stato costituito in data 18 luglio 2018.

Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell'Offerente.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Rossini S.à r.l., *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 20 avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg: B 226214 ("**Rossini**").

Il capitale sociale di Rossini è interamente detenuto da Rossini Acquisition S.à r.l., *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 20 avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg: B 224615 ("**Daytona Holdco**").

Il capitale sociale di Daytona Holdco è interamente detenuto da Rossini Investments S.à r.l., *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 20 avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg: B 224508 ("**DP Luxco**").

Il capitale sociale di DP Luxco è interamente detenuto da Rossini Luxembourg S.à r.l., *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 20

avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg: B 224498 (“**Lux Equityco**”).

Il capitale sociale di Lux Equityco è detenuto alla data odierna: (i) per il 66,5% da Rossini Holdings S.à r.l., *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 20 avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg: B 224480 (“**CVC Luxco**”); (ii) per il 33,5% da Rossini Co-Invest LP (“**Jersey Co**”), il cui capitale sociale è detenuto da PSP Investments Holding Europe Ltd (“**PSP**”), StepStone AMP Opportunities Fund, L.P., StepStone Capital Partners IV, L.P., StepStone Capital Partners IV Offshore Holdings, L.P., StepStone Capital Partners IV Europe Holdings SCSp, StepStone H Opportunities Fund, L.P., StepStone K Strategic Opportunities Fund III, L.P., Sunstone Private Equity Opportunities Fund, LLC (congiuntamente, “**StepStone**”), Finance Street SSMA C.V., AlpInvest LIVE Co C.V., ACIF VII C.V., ACIF (Euro) VII C.V., AG Co-Investment C.V., AJ Co C.V., AlpInvest GA Co 2018 C.V., APSS Co-Investment C.V. (congiuntamente, “**Alpinvest**”) (gli “**LP Co-Investors Iniziali**”).


Si precisa che, a condizione che CVC Capital Partners VII (A) L.P.; CVC Capital Partners VII Associates L.P.; e CVC Capital Partners Investment Europe VII L.P. (i “**Fondi CVC Fund VII**”) abbiano investito nell’Emittente taluni importi minimi predeterminati, GTB Capital Partners II LP, HL/AS Global Coinvest LP, HL International Investors LP, Series P, PRIT PEC LLC, AlpInvest North Rush II, LP, PSP, HarbourVest Mercurius L.P. e HarbourVest Vulcanus L.P. (gli “**LP Co-Investors Addizionali**”) potranno investire nel capitale sociale di Jersey Co e, attraverso Jersey Co, nel capitale sociale di Lux Equityco al fianco dei Fondi CVC Fund VII (per il tramite di CVC Luxco) e degli *LP Co-Investors Iniziali*.

Il capitale sociale di CVC Luxco è interamente detenuto dai Fondi CVC Fund VII. I Fondi CVC Fund VII sono composti da tre *limited partnership* costituite ed esistenti ai sensi del diritto del Jersey, il cui *general partner* è CVC Capital Partners VII Limited, una società costituita ai sensi del diritto del Jersey con sede legale in 1 Waverley Place, Union Street, St Helier, Jersey JE1 1SG con numero di registrazione 122497.

Per effetto della catena partecipativa sopra indicata, alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente è indirettamente controllato ai sensi dell’articolo 93 del TUF e dell’articolo 2359 del Codice Civile da CVC Capital Partners VII Limited, in qualità di *general partner* dei Fondi CVC Fund VII.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell’Offerente alla

data della presente Comunicazione.



Si precisa, altresì, che sono da considerarsi come persone che agiscono di concerto con l’Offerente (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”) ai sensi dell’articolo 101-*bis* del TUF, i seguenti soggetti:

- (i) CVC Capital Partners VII Limited, i Fondi CVC Fund VII, CVC Luxco, Lux Equityco, DP Luxco, Daytona Holdco, Rossini, in quanto società che esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sull’Offerente;
- (ii) FIMEI, in quanto società controllata dall’Offerente;
- (iii) CVC Luxco, Lux Equityco, Andrea Recordati, Fritz Squindo, Rossini Co-Invest GP Limited, in qualità di *general partner* di Jersey Co, PSP e Alpinvest, in quanto parti di separati accordi di investimento; e
- (iv) gli *LP Co-Investors* Iniziali e gli *LP Co-Investors* Addizionali in quanto soggetti che, in qualità di soci di Jersey Co, hanno cooperato a vario titolo con l’Offerente nell’acquisizione del controllo dell’Emittente.

## 1.2 L’Acquirente Designato

L’Offerente si riserva la facoltà di designare FIMEI S.p.A., società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Via Rembrandt 22, Milano, Italia, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e C.F. n. 01001630159 e P. IVA n. 10042010156, in qualità di acquirente effettivo, in tutto o in parte, delle azioni dell’Emittente portate in adesione all’Offerta (l’“**Acquirente Designato**”). L’esercizio di tale facoltà di designazione non avrà alcun impatto né sull’Offerta, né sugli assetti di controllo successivi all’Offerta, atteso che l’Offerente e l’Acquirente Designato sono tutti soggetti al controllo di CVC Capital Partners VII Limited, in qualità di *general partner* dei Fondi CVC Fund VII.

## 1.3 L’Emittente

L’Emittente è Recordati S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Milano Monza Brianza Lodi 00748210150, avente, alla data odierna, un capitale sociale pari a Euro 26.140.644,50, suddiviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale pari ad Euro 0,125.

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana con codice ISIN IT0003828271.

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla data del 30 novembre 2018, l'Emittente era titolare di n. 5.192.071 azioni proprie dell'Emittente.

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni dell'Emittente o diritti di voto anche limitati, fatti salvi i diritti di opzione assegnati ai beneficiari del piano di *stock option* 2010 – 2013 approvato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 13 aprile 2010, del piano di *stock option* 2014 – 2018 approvato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 17 aprile 2014 e del piano di *stock option* 2018 – 2022 approvato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 18 aprile 2018.

Si indicano di seguito i soggetti (diversi dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto) che, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito internet della Consob alla data della presente Comunicazione, risultano detenere una partecipazione rilevante nel capitale sociale dell'Emittente (fonte: [www.consob.it](http://www.consob.it)).

<u>Dichiarante</u>	<u>Azionista diretto</u>	<u>Titolo di possesso</u>	<u>% detenuta rispetto al capitale sociale</u>
FMR LLC	FMR Co. Inc	Gestione non discrezionale del risparmio	3,004
	FIAM LLC	Gestione non discrezionale del risparmio	0,043
	FMR Investment <i>Management</i> (UK) Limited	Gestione non discrezionale del risparmio	0,820
	Fidelity <i>Management &amp; Research</i> (Japan) Limited	Gestione non discrezionale del risparmio	0,175

## 2. Presupposti giuridici e motivazioni dell'Offerta

### 2.1 Presupposti giuridici dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento, in data odierna (la "**Data di Esecuzione**"), dell'acquisto da parte dell'Offerente dell'intero capitale sociale di FIMEI e, indirettamente, di complessive n. 108.308.905 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative, alla data odierna, di una partecipazione pari al 51,791% del capitale sociale dell'Emittente (incluse le azioni proprie) (la "**Partecipazione Azionaria**") a fronte di un corrispettivo complessivo per la Partecipazione Azionaria, pari a Euro 2.983.910.332,75, corrispondente a

un prezzo per azione Recordati pari a Euro 27,55<sup>1</sup>.

L'adempimento degli impegni assunti con il Contratto di Compravendita ha comportato un esborso complessivo per l'Offerente pari a Euro 3.006.337.611,75, di cui Euro 2.983.910.332,75 per l'acquisto indiretto della Partecipazione Azionaria ed Euro 22.427.279 per le disponibilità nette presenti in FIMEI. Per l'acquisto della Partecipazione Azionaria, il prezzo è stato corrisposto, in particolare:

- per Euro 2.158.910.332,75 in contanti alla Data di Esecuzione e per Euro 75.000.000 a titolo di credito infruttifero spettante ad Andrea Recordati in qualità di venditore;
- il *delta* prezzo, pari a nominali Euro 750.000.000, mediante emissione da parte di DP Luxco di strumenti finanziari di debito subordinati di lungo termine (le “**DP Notes**”), ossia titoli obbligazionari che prevedono il rimborso a 6,5 anni (termine che può essere esteso sino a 8,5 anni al verificarsi di determinate condizioni) dalla data di emissione, subordinate strutturalmente al rimborso del *Senior Debt*, con un rendimento annuo pari al 2% in contanti e al 2% in PIK.

In particolare, si precisa, in sintesi, quanto segue:

- (a) in data 29 giugno 2018, come meglio descritto nel comunicato stampa diffuso dall'Emittente ai sensi dell'articolo 114 del TUF, Lux Equityco, in qualità di acquirente, e Arrigo Recordati S.S. e i Signori Cristina Maria Recordati, Hillary Mary Merkus Recordati, Andrea Recordati, Alberto Giuseppe Maria Recordati, Gaia Bruna Patrizia Recordati e Lavinia Eugenia Cristina Recordati, in qualità di venditori (congiuntamente i “**Venditori**”), hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni (il “**Contratto di Compravendita**”) avente a oggetto l'intero capitale sociale di FIMEI e, indirettamente, la Partecipazione Azionaria. L'esecuzione del Contratto di Compravendita è stata condizionata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità *antitrust* competenti;
- (b) in data 10 agosto 2018, le competenti autorità *antitrust* degli Stati Uniti d'America hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza;
- (c) in data 15 agosto 2018, le competenti autorità *antitrust* della Repubblica di Serbia hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza;
- (d) in data 31 agosto 2018, le competenti autorità *antitrust* di Taiwan hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza;
- (e) in data 6 settembre 2018, le competenti autorità *antitrust* della Federazione Russa hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza e, tra le altre cose, hanno in pari data richiesto a Lux Equityco di procedere prima della Data di Esecuzione a una modifica del Contratto di Compravendita volta a far sì che gli impegni di non concorrenza ivi previsti non fossero applicabili in relazione al territorio della Federazione Russa;
- (f) in data 6 settembre 2018, le competenti autorità *antitrust* della Turchia hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza;
- (g) in data 7 settembre 2018, le competenti autorità *antitrust* dell'Ucraina hanno rilasciato

---

<sup>1</sup> La determinazione del prezzo tiene conto della distribuzione dell'acconto dividendo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 ottobre 2018 e quindi corrisponde ad un prezzo di Euro 28 per azione ridotto del dividendo distribuito pari a Euro 0.45 per azione.

- le autorizzazioni di propria competenza;
- (h) in data 12 ottobre 2018, le competenti autorità antitrust del Kazakistan hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza;
  - (i) in data 9 novembre 2018, le competenti autorità antitrust della Tunisia hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza;
  - (j) in data 28 novembre 2018, Lux Equityco ha designato l'Offerente quale acquirente della Partecipazione Azionaria;
  - (k) in data 4 dicembre 2018, le competenti autorità *antitrust* dell'Unione Europea hanno rilasciato le autorizzazioni di propria competenza;
  - (l) in data 5 dicembre 2018, l'Offerente, Lux Equityco e i Venditori hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Compravendita avente a oggetto la modifica degli impegni di non concorrenza previsti da Contratto di Compravendita medesimo, in ottemperanza alle richieste delle autorità *antitrust* della Federazione Russa del 6 settembre 2018;
  - (m) in data 6 dicembre 2018, l'Offerente, Lux Equityco e i Venditori hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Compravendita avente a oggetto, *inter alia*, la presa d'atto di alcune dichiarazioni da parte dei Venditori, nonché la deroga di taluni termini per l'effettuazione di comunicazioni e adempimenti previsti ai sensi del Contratto di Compravendita (ivi inclusa, tra le altre cose, la Data di Esecuzione);
  - (n) essendosi verificate le predette condizioni, alla Data di Esecuzione, l'Offerente ha perfezionato l'acquisizione indiretta della Partecipazione Azionaria;
  - (o) alla Data di Esecuzione:
    - (i) tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di FIMEI hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche e sono stati nominati i signori Giampiero Mazza, Cathrin Petty e Alessandro Baccarin, quali membri del consiglio di amministrazione, e i signori Luca Francesco Franceschi, Daniele Beretta, Andrea Lionzo, Alessandro Zanoni e Lara Bordignon, quali membri del collegio sindacale di FIMEI;
    - (ii) in considerazione delle dimissioni dei signori Alberto Recordati, Paolo Fresia e Marco Vitale dalla carica di membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente, sono stati nominati per cooptazione in loro sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, i signori Cathrin Petty, Giampiero Mazza e Soren Vestergaard-Poulsen;
    - (iii) i membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente Rosalba Casiraghi, Micaela Castelli, Elisa Corghi, Mario Garraffo, Andrea Recordati e Fritz Squindo hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dalla prima assemblea successiva dell'Emittente, e il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente riunitosi in pari data ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci per il 5 febbraio 2019 ai fini della sostituzione degli amministratori dimissionari ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

A esito delle operazioni sopra descritte, l'Offerente è venuto a detenere alla Data di Esecuzione, tramite FIMEI, complessive n. 108.308.905 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative di una partecipazione pari al 51,791% del capitale sociale dell'Emittente (incluse le azioni proprie); pertanto, alla Data di Esecuzione si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere

in capo all'Offerente dell'obbligo di promuovere l'Offerta.

## **2.2 Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri**

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto a seguito dell'acquisto indiretto da parte dell'Offerente della Partecipazione Azionaria in esecuzione del Contratto di Compravendita.

L'Offerta è finalizzata ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 106 TUF e non è finalizzata alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente. Cionondimeno, nell'ipotesi in cui l'Offerente dovesse divenire titolare di una partecipazione nel capitale sociale ordinario dell'Emittente superiore al 90% e inferiore al 95% delle Azioni dell'Emittente, l'Offerente si riserva di valutare se procedere o meno alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni Recordati sul MTA.

L'Offerente ritiene che il *business* dell'Emittente sia caratterizzato da una gestione efficace focalizzata sulla crescita sostenibile e da una storia di successo in termini di risultati finanziari ottenuti negli ultimi anni. Il gruppo facente capo all'Offerente intende pertanto proseguire, insieme al *management* dell'Emittente, il percorso intrapreso dalla famiglia Recordati negli ultimi 80 anni, apportando, in qualità di investitore di maggioranza, la propria esperienza e le conoscenze derivanti da un solido *track record* di investimenti nel settore sanitario (e al di fuori dello stesso), con particolare riferimento alla crescita organica e allo sviluppo aziendale del Gruppo Recordati.

## **3. Elementi essenziali dell'Offerta**

### **3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell'Offerta**

L'Offerta ha ad oggetto, complessivamente considerate massime n. 100.816.251 azioni ordinarie dell'Emittente, ciascuna del valore nominale di Euro 0,125, rappresentative del 48,209% del capitale sociale dell'Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione dalla data odierna dedotte le n. 108.308.905 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative di una partecipazione pari al 51,791% del capitale sociale dell'Emittente (incluse le azioni proprie) alla data odierna e corrispondenti alla Partecipazione Azionaria alla Data di Esecuzione dall'Offerente (collettivamente, le "Azioni").

Come indicato nel paragrafo 1.3 che precede, alla data del 30 novembre 2018 l'Emittente è titolare di n. 5.192.071 azioni proprie, rappresentative del 2,48% capitale sociale dell'Emittente.

Essendo l'Offerta un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del TUF, essa non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Si precisa che il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), nonché, qualora ne ricorrano i presupposti applicabili di cui all'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

### **3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta**

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a Euro 27,55 per ogni Azione portata

in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo")<sup>2</sup>.

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'Offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente per l'acquisto di azioni dell'Emittente nei dodici mesi anteriori alla data della presente Comunicazione.

Il Corrispettivo, infatti, coincide con il prezzo per azione pagato dall'Offerente per l'acquisto della Partecipazione Azionaria ai sensi del Contratto di Compravendita, fermo restando che ai sensi del Contratto di Compravendita una componente del prezzo è stata corrisposta ai Venditori (diversi dalla società Arrigo Recordati s.s.) in maniera differita mediante l'emissione delle DP Notes rimborsabili a 6,5 anni (termine che può essere esteso a 8,5 anni al verificarsi di determinate circostanze contrattualmente previste) (come indicato nel paragrafo 2.1 che precede).

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Il prezzo ufficiale per azione ordinaria dell'Emittente, rilevato alla chiusura del 28 giugno 2018 (ultimo giorno di borsa aperta prima della diffusione al mercato del comunicato stampa a sensi dell'articolo 114 del TUF contenente l'annuncio della sottoscrizione del Contratto di Compravendita la "Data di Riferimento") era pari a Euro 33,4 (fonte: Bloomberg). Rispetto a tale valore, il Corrispettivo incorpora, pertanto, uno sconto pari al 16,3% circa.

La seguente tabella presenta un confronto tra il Corrispettivo e: (i) l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura delle azioni registrato il 28 giugno 2018, e (ii) la media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali relativa a 1, 3, 6 mesi e 1 anno precedenti il 29 giugno 2018 (data in cui è stata comunicata al mercato la sottoscrizione del Contratto di Compravendita).

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato nel periodo	Corrispettivo <sup>1</sup> vs prezzo medio ponderato di periodo
Prezzo medio ponderato sui volumi - data precedente l'annuncio (28 giugno 2018)	33,4	-16,3%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1 mese precedente il 29 giugno 2018	32,9	-14,9%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 3 mesi precedenti il 29 giugno 2018	31,6	-11,4%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 6 mesi precedenti il 29 giugno 2018	31,4	-10,8%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1 anno precedente il 29 giugno 2018	33,4	-16,1%

Fonte: Bloomberg.

Nota: 1) Corrispettivo per Azione *cum* dividendo (acconto su dividendo distribuito pari a Euro 0,45 per azione).

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 27,55 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta è pari a Euro 2.777.487.715,05 (l'"Esborso Massimo").

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo facendo ricorso alle seguenti risorse finanziarie:

- A. fino a massimi Euro 1.066.426.333 mediante mezzi propri dell'Offerente derivanti dal versamento in conto capitale, finalizzato a finanziare parzialmente l'Offerta, che verrà

<sup>2</sup> La determinazione del Corrispettivo tiene conto della distribuzione dell'acconto dividendo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 ottobre 2018 e quindi corrisponde ad un prezzo di Euro 28 per azione ridotto del dividendo distribuito pari a Euro 0.45 per azione.



effettuato in favore dell'Offerente da parte di Rossini;

- B. fino a massimi Euro 1.485.000.000 mediante i proventi derivanti dal contratto di finanziamento, denominato *Senior Secured Bridge Facilities Agreement*, sottoscritto in data 26 ottobre 2018 dall'Offerente e da Rossini;
- C. fino a massimi Euro 615.000.000 mediante i proventi derivanti dal contratto di finanziamento, denominato *Senior Unsecured Bridge Facilities Agreement*, sottoscritto in data 26 ottobre 2018 sottoscritto da Daytona Holdco, la cui provvista sarà utilizzata al fine di dotare l'Offerente, mediante un ulteriore versamento in conto capitale, delle risorse necessarie per finanziare parzialmente l'Offerta.

L'Offerente dichiara ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento dell'Esborso Massimo.

### 3.3 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione dell'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita).

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come di seguito definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e (ii) dell'eventuale Riapertura dei Termini (ciascuna, una "**Data di Pagamento**").

### 3.4 Revoca delle Azioni dalla quotazione

L'Offerta non è finalizzata al *delisting* delle Azioni dell'Emittente, fermo restando, in ogni caso, quanto indicato nei capoversi che seguono.

#### (a) *Eventuale scarsità di flottante*

Nel caso in cui, al termine dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2.5.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**").

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla

normativa applicabile.

(b) *Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF*

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente si riserva di valutare se procedere o meno alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni sul MTA.

Ove il flottante non venga ricostituito, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF"**), gravante solidalmente sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, sarà adempiuto dall'Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, a norma dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.4), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

(c) *Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF*

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF (il **"Diritto di Acquisto"**).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF"**), dando pertanto corso ad

un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni e dell'Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

### **3.5 Mercato sul quale è promossa l'Offerta**

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul MTA ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

## **4. Partecipazioni detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto**

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene, tramite FIMEI, la Partecipazione Azionaria, corrispondente a n. 108.308.905 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative, alla medesima data, di una partecipazione pari al 51,791% del capitale sociale dell'Emittente (incluse le azioni proprie).

Si precisa che, alla data della presente Comunicazione, le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non detengono direttamente o indirettamente tramite alcun veicolo diverso dall'Offerente alcuna azione ordinaria dell'Emittente, fatte salve le n. 122.000 azioni ordinarie dell'Emittente detenute da Fritz Squindo.

Fatta eccezione per i piani di *stock option* indicati al paragrafo 1.3 della presente Comunicazione, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono altri

strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi come sottostante detti strumenti.

## **5. Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell'Offerta**


La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

## **6. Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta**

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.recordati.it](http://www.recordati.it).

### **Rossini Investimenti S.p.A.**

*(anche in nome e per conto di FIMEI S.p.A., Rossini S.à r.l., Rossini Acquisition S.à r.l., Rossini Investments S.à r.l., Rossini Luxembourg S.à r.l., Rossini Holdings S.à r.l., CVC Capital Partners VII (A) LLP, CVC Capital Partners VII Associates L.P., CVC Capital Partners Investment Europe VII L.P. e CVC Capital Partners VII Limited)*



**Nome: Giampiero Mazza**

**Titolo: Director**

## AVVERTENZA

*L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa da Rossini Investimenti S.p.A. (l'“Offerente”) su massime numero 100.816.251 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Recordati S.p.A. (“Recordati”). Il presente comunicato non costituisce nè un'offerta di acquisto nè una sollecitazione a vendere le Azioni di Recordati.*

*Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di Recordati dovrebbero esaminare con cura.*

*L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.*

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente negli Stati Uniti d'America (ovvero non è stata e non sarà rivolta a U.S. Persons - come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente, gli “Stati Uniti d'America”), in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

*Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.*

*Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta ad U.S. Persons - come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.*